



Comune
di Manno

Strada Bassa 9
6928 Manno

Tel. 091 611 10 00
Fax 091 611 10 01
comune@manno.ch
www.manno.ch

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

del 15 giugno 2020

CAPITOLO 1

Generalità

Scopo	Art. 1 Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.
Natura	Art. 2 <ol style="list-style-type: none">¹ Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.² Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.³ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.
Campo d'applicazione	Art. 3 <ol style="list-style-type: none">¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:<ol style="list-style-type: none">a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;b. spese per la salute e odontoiatriche non contemplate nel regolamento per le cure ortodontiche;c. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico;d. spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute dal Municipio;e. spese per servizi funebri e di sepoltura;f. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.² Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.³ Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.
Beneficiari	Art. 4 Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti: <ol style="list-style-type: none">a. Il limite di intervento dell'art. 7 non è raggiunto dal reddito disponibile residuale definito all'art. 6;b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune.

Esclusioni	<p>Art. 5</p> <p>Le prestazioni comunali non vengono erogate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, così come degli oneri sociali previsti dalla legge senza validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. cittadini dimoranti (permesso B) che inoltrano richiesta di prestazioni assistenziali; e. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati; f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.
Unità di riferimento e reddito determinante	<p>Art. 6</p> <ol style="list-style-type: none"> ¹ L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS). ² Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia. ³ Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni. ⁴ Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti fr. 10'000 per una persona sola e fr. 20'000 per coppie e famiglie. ⁵ Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti fr. 90'000 per una persona sola e fr. 120'000 per copie e famiglie. ⁶ Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
Limite di reddito	<p>Art. 7</p> <ol style="list-style-type: none"> ¹ Per il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali si rinvia alle soglie determinate dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Laps. ² L'adeguamento del limite di reddito sarà adottato ogni anno in base alle direttive dell'IAS. ³ La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.
Importi massimi	<p>Art. 8</p> <p>Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di fr. 2'000 per unità di riferimento di 1 persona e di fr. 3'000 per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di fr. 500.</p>

Casi di rigore	Art. 9 In situazioni d'urgenza e/o circostanze di particolare difficoltà finanziari, il Municipio può erogare prestazioni di sostegno puntuale a fondo perso anche a persone escluse dalla base degli articoli che precedono. Inoltre, il Municipio, può concedere prestiti rimborsabili di regola nei limiti previsti dall'art. 8.
-----------------------	---

CAPITOLO II

Prestazioni

Spese per l'alloggio e deposito di garanzia	Art. 10 <ol style="list-style-type: none">1 Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8.2 Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.3 Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con beneficiario, rispettivamente con il locatore.
--	--

Spese per la salute e odontoiatriche	Art. 11 Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, persone che hanno terminato l'obbligo scolastico, e può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8 unicamente se il richiedente dispone di una copertura assicurativa.
---	---

Spese per i servizi funebri e la sepoltura	Art. 12 <ol style="list-style-type: none">1 Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:<ol style="list-style-type: none">a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.2 Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.3 La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.4 Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.
---	---

-
- Eventi straordinari e altri bisogni puntuali**
- Art. 13**
- 1 Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
 - 2 Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8.

- Assistenza tra privati**
- Art. 14**
- Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

CAPITOLO III

Procedura

- Domanda**
- Art. 15**
- La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Amministrazione comunale che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:
- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
 - la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 10);
 - i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

- Obbligo d'informazione**
- Art. 16**
- 1 Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
 - 2 A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

- Restituzione**
- Art. 17**
- 1 La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
 - 2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.
 - 3 La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 18

- Competenza**
- ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
 - ² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
 - ³¹ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 19

- Entrata in vigore** Il presente Regolamento entra in vigore il 1. luglio 2020, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 2020.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 14 settembre 2020.